



CITTA' DI SALUZZO

Tel. centralino: 0175-211311 Fax: 0175-211328

Partita IVA e Codice fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

**SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO
- LAVORI PUBBLICI**

DIRIGENTE GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Numero del registro generale: 394 del 18 marzo 2019

Numero particolare per settore: 137

Oggetto: Riqualficazione Centro Polisportivo "Andrea Martino" sito in Via Capitan Marchisio - Impegno di spesa e contestuale affidamento incarico professionale per redazione progetto strutturale ed impiantistico al RTP Dott. Ing. Stefano Ponzalino, Dott. Arch. Danilo Picca, Dott. Ing. Alessio Barberis - Importo complessivo euro 9.820,51 - CUP D17J19000000004 – CIG ZDF2731B4F - Responsabile unico del procedimento: arch. Nicoletta Galvagno

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 87 del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019, il bilancio di previsione pluriennale 2019 – 2021, la relazione previsionale e programmatica e programmazione triennale fabbisogno di personale;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 1 del 09/01/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2019 - dati contabili;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 20.12.2018 con cui è stato approvato il DUP e successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 27.02.2019 di modifica del DUP con allegato programma triennale opere pubbliche 2019-2021 ;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo

109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

- l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”;
- Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visto:

- il D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di intervenire nel centro sportivo “Andrea Martino”, sito in Via Capitan Marchisio nel Borgo Maria Ausiliatrice, al fine di garantirne la fruizione da parte degli utenti, in condizioni di sicurezza e decoro, attraverso la riqualificazione dei campi esistenti e ampliando allo stesso tempo il bacino di

potenziali fruitori della struttura, tramite l'implementazione di discipline praticabili nell'impianto;

Rilevato inoltre il bisogno di intervenire sui vetusti spogliatoi del suddetto centro sportivo per garantirne il sicuro utilizzo da parte dei fruitori attraverso la demolizione e ricostruzione degli stessi, anche nell'ottica del contenimento dei consumi energetici relativi;

Considerato che risulta necessario, vista la particolarità del procedimento amministrativo e dei relativi endoprocedimenti e la mancanza all'interno del personale del Settore Governo del Territorio – LL.PP. delle adeguate competenze professionali, ricorrere al supporto di una figura specializzata, in particolare nel settore dell'ingegneria strutturale e della progettazione termotecnica;

Richiamato l'obbligo di cui all'art. 1, comma 450, Legge 296/2006 e s.m.i che cita: *“Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'[articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207](#). Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento”*

Tenuto conto che l'art. 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. n° 50/2016 stabilisce:

al comma 2 che *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono*

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: ... a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici...”

al comma 7 che “L'ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonché per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.Lgs. n° 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;

Rilevato pertanto che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del D.Lgs. n° 50/2016;

Vista la Linea Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs n° 50/2016 approvata dal Consiglio dell’ANAC con delibera n° 973 del 14/09/2016 recante gli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, con la quale nella parte IV (Affidamenti) punto 1.3.1 (affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro) stabilisce che “*Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 del codice . In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso*”.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 119 del 10/08/2016 con la quale si

sono approvate le linee guida relative a *“Misure organizzative in materia di trasparenza e standardizzazione delle procedure, per attuazione transitoria del nuovo codice dei contratti pubblici – Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Indirizzi”*;

Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 20 agosto 2015, n. 3954) che ha sentenziato *“Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi, fra la schiera numericamente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, sì da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza”*;

Dato atto che:

- per l’acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento della medesima ad idoneo professionista abilitato per darne compiutamente attuazione;
- l’importo complessivo contrattuale è inferiore a 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all’affidamento del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto in quanto le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
 - ◆ non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
 - ◆ perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell’azione amministrativa, oltre che di semplificazione del procedimento amministrativo;
 - ◆ coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - ◆ è opportuno avvalersi di operatori locali;

Visto che all’uopo è stata predisposta sul MEPA la RdO n. 2226105 *“Richiesta preventivo di spesa per prestazioni professionali”* in data 16/02/2019 individuando, come criterio di aggiudicazione il minor prezzo, di cui all’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., invitando sette professionisti con sede legale nella città di Saluzzo al fine di garantire la massima trasparenza;

Constatato che l’oggetto dell’offerta per le prestazioni professionali in oggetto doveva prevedere: rilievo celerimetrico asseverato di tutto il sedime, comprensivo di fabbricati e terreni per tutta l’estensione del campo Martino; e, limitatamente al fabbricato di nuova costruzione (*“Spogliatoio”*): progettazione strutturale inclusi eventuali approfondimenti geotecnici (comprensivo di tavole grafiche di progetto strutturale, relazione calcolo delle

strutture, relazione tecnico-descrittiva delle strutture, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, denuncia sismica, denuncia opere strutturali, dichiarazione di fattibilità strutturale, fascicoli di calcolo), direzione lavori strutturale (assistenza alla direzione lavori), collaudo statico; progettazione energetica e termica, comprensiva di: Relazione tecnica allegato E Dlgs 192/05(ex Legge 10) e APE *ante operam*, progettazione impianti e fonti rinnovabili (comprensivo di tavole grafiche, schemi dimensionali, sistemazione apparecchiature in campo, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, relazione tecnico descrittiva degli interventi, capitolato tecnico), Relazione tecnica allegato E Dlgs 192/05(ex Legge 10) e APE finale, consulenza tecnica e redazione della documentazione finalizzata all'accesso agli incentivi previsti dal “Conto Termico” relativamente all'intervento energetico; variazione catastale con accatastamento nuovo fabbricato (comprensivo di ogni adempimento);

Accertato che il criterio per l'affidamento stabilito nella predetta richiesta di preventivo è quello del minor prezzo;

Attestato che, entro la data di scadenza per la ricezione dei preventivi fissata per il giorno 6 marzo alle ore 12,00, sono pervenute sul MEPA n.ro 2 offerte da parte dei seguenti professionisti/RTP:

- RTP Dott. Ing. Stefano Ponzalino, Dott. Arch. Danilo Picca, Dott. Ing. Alessio Barberis;
- Studio tecnico Aprile Ing. Carlo – Grassero Arch. Roberto.

Preso atto del verbale di gara redatto dalla piattaforma MEPA (“Riepilogo della attività di esame delle offerte ricevute”), a seguito dell’espletamento della procedura negoziata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 e art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, da cui risulta aggiudicatario il costituendo RTP formato da: Dott. Ing. Stefano Ponzalino (CFPNZSFN87M28I470R), Dott. Arch. Danilo Picca (PCCDNL81A17I470E), Dott. Ing. Alessio Barberis (BRBLSS89R31A124E) per un importo netto di 7.740,00 euro e che risulta secondo in graduatoria lo Studio Tecnico Aprile Ing. Carlo – Grassero Arch. Roberto;

Viste le disposizioni di cui all'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i. che prevede l’obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto

capitale del bilancio di esercizio annuale 2019 assegnato a questo settore;

- a seguito verifica preventiva, congiuntamente ai servizi finanziari dell'Ente, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto, a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 27.02.2019 "Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 a seguito della fusione con Castellar", è stato istituito sul Tit. 02 - Missione 06- Programma 01 il Cap. 12404 avente ad oggetto "RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO ANDREA MARTINO - PARTE R FIN. DA CAP 415 E 415/10" e , trattandosi di spesa in conto capitale il cui pagamento deve avvenire a scadenza determinata previa presentazione di fattura, è prevista la seguente tempistica di massima:

- 15 aprile 2019: presentazione del progetto definitivo

- 30 maggio 2019: presentazione del progetto esecutivo;

Tempi di pagamento secondo le seguenti tempistiche previste:

- 100% entro 30 giorni dal ricevimento della fattura;

Richiamato:

- l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;
- che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile Unico del Procedimento arch. Galvagno Nicoletta;

DETERMINA

1. Di approvare il verbale redatto dalla piattaforma MEPA allegato alla presente, relativo alla RDO n. 2226105, dal quale risulta aggiudicatario il costituendo RTP formato da Dott. Ing. Stefano Ponzalino (CFPNZSFN87M28I470R), Dott. Arch. Danilo Picca (PCCDNL81A17I470E), Dott. Ing. Alessio Barberis (PCCDNL81A17I470E) per un importo netto di 7.740,00 euro e che risulta secondo in graduatoria lo Studio tecnico Aprile Ing. Carlo – Grassero Arch. Roberto;
2. Di affidare pertanto l'incarico relativo alla progettazione strutturale ed impiantistica del centro sportivo "Andrea Martino", sito in Via Capitan Marchisio a favore del RTP.formato da Ing. Stefano Ponzalino (CFPNZSFN87M28I470R), Dott. Arch. Danilo Picca (PCCDNL81A17I470E), Dott. Ing. Alessio Barberis

(PCCDNL81A17I470E) con sede in via Borgo Canavè 13, 12037, Saluzzo (CN) per un importo netto di € 7.740,00, oltre il contributo integrativo del 4% ed IVA 22% per un totale di € **9.820,51**;

3. Di impegnare le somme indicate al punto precedente per un totale di € 9.820,51 compresa CNPAIA ed IVA a favore dei medesimi al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2019 – gestione competenza, al Tit. 02 - Missione 06- Programma 01 il Cap. 12404 avente ad oggetto “RIQUALIFICAZIONE CENTRO SPORTIVO ANDREA MARTINO - PARTE R FIN. DA CAP 415 E 415/10”;
4. Di dare atto per quanto precisato in premessa che vengono rispettate le disposizioni previste dall'articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i
5. Di disporre la pubblicazione sul sito del Comune di Saluzzo, ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. e sul profilo del committente, nella sezione “amministrazione trasparente” (Bandi di gara, contratti e ANAC);
6. Di trasmettere copia della presente determinazione alla Prefettura di Cuneo, ai sensi dell'art. 135, 2° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
7. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Nicoletta Galvagno, la quale ha curato l'istruttoria ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione della presente Determinazione ai sensi dell' art. 31 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 6 della legge 07/08/1990 n° 241.

Saluzzo, 14 marzo 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
GOVERNO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI
F.to TALLONE Arch. Flavio

UFFICIO RAGIONERIA

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento, se ne attesta la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151, comma 4, e 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dando atto della verifica preventiva inerente la compatibilità dei pagamenti conseguenti con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti della normativa prevista dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.

Saluzzo, 18.03.2019

IL DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
F.to Nari dott.ssa Lorella

La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet del Comune – sezione Albo Pretorio – ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e cioè dal **22.03.2019 al **06.04.2019****

Comunicato alla Prefettura: in data **22.03.2019**

prot. n. 11171

Trasmessa copia all'Ufficio Ragioneria